SULLA PERPETUA PROPRIETÀ LETTERARIA ED ARTISTICA STUDIO DI GIOV...

Giovanni Battista Bozzo Bagnera

Di prossima pubblicazione

DEL MEDESIMO AUTORE

PICCOLO PANTEON

BIOGRAFICO DRAMMATICO ARTISTICO

Un vol. in-12

ALTRE PUBBLICAZIONI DELLO STESSO EDITORE

Ainsworth. Giamoco Sheppard o il ladro famoso. Seconda edizione. Vol. 5 di pagine 128 cadauno in-32, con incisioni . . . . L. 4

Bulwer. Gli ultimi giorni di Pompei, versione dall'inglese di F. Cusani. Seconda edizione. Un vol. in-16 di pag. 480 . . . . » 2 75

Cagna. Un bel sogno, romanzo. Un vol. in-16 . . » 2 —

Gorini. Manuale di veterinaria popolare. Seconda edizione coll'aggiunta del modo di somministrare i medicamenti sì interni che esterni. Un vol. in-32 di pag. 280. . . . . » 2 —

— Manuale di Botanica popolare. Un vol. in-32 di pag. 430 con incisioni e una cromolitografia . . » 2 50

— Libro di Storia naturale contenente la spiegazione dei principali fenomeni della natura. Seconda edizione. Un vol in-32 di pag. 300 con 50 incisioni . . » 2 —

Meunier. Il medico nel villaggio. Dialoghi famigliari sull'igiene (opera premiata). Versione di F. Venosta. Un Vol. in-16 di pag. 256. . . . . . . » 1 20

Oggioni. La guerra del 1870-71 Prussia e Francia. Notizie storiche dalle origini fino alla pace fra la Repubblica francese e l'impero germanico. Un vol. in-32 di pag. 280 colla pianta di Parigi e suoi dintorni . . . . » 1 20

Patuzzi G. Ugo Foscolo, notizie storiche. Volumetto di pag. 32 con fac-simile . . . . . . » — 25

Pecorini. Lo spettacolo della creazione ossia il prodotto d'innumerabili mondi. Terza edizione corredata di figure e aggiunte. Un vol. in-32 di pag. 270 » 1 50

Saraceni. Corradino di Svevia, racconto storico. Un vol. in-32 di pag. 150 con incisione. . . . . » — 50

Vicenzi. La Bisa ovvero i malfattori della Romagna, romanzo storico popolare. Due volumi in-32 di pagine 128 cadauno con incisione . . . . . » 1 —

Si spedisce franco dietro l'importo di vaglia postale intestato a **Carlo Barbini Editore. — Milano,** *Via Chiaravalle N.* 9.

SULLA

PERPETUA PROPRIETÀ LETTERARIA

ED ARTISTICA

SULLA
PERPETUA PROPRIETÀ LETTERARIA
ED ARTISTICA

STUDIO

DI

GIOV. BATT. BOZZO BAGNERA

SECONDA EDIZIONE
Riveduta e corretta

MILANO 1871
PRESSO **CARLO BARBINI** EDITORE
Via Chiaravalle, 9

DUE PAROLE

PER LA SECONDA EDIZIONE

Ricevendo giornalmente l'onore di numerose richieste per questo mio opuscolo e non potendo soddisfarle per mancanza di copie son volentieri addivenuto ad una seconda edizione di cui il solerte editore milanese sig. Carlo Barbini volle graziosamente prendersi la cura.

La fretta con la quale mi vedo obbligato a farne eseguire la ristampa, ed il breve spazio di sei mesi che si è frapposto da questa alla prima edizione fatta in Palermo non mi permettono di apportare al mio scritto tutte quelle serie correzioni, che sarebbero necessarie.

Oltre a ciò, a far questo, amerei pria tesorizzare dell'opinione della stampa, la quale non si è tutta ancora pronunziata, abbenchè più di trenta periodici si sieno occupati del mio studio in modo lusinghiero.

Ho apportato semplicemente delle modifiche nella locuzione, la quale peccava di un po' di chiarezza in certi punti e di alcuni vocaboli non accettati dai puristi della lingua italiana.

Così dunque alla buona io affido all'indulgenza del pubblico questa seconda edizione, con la lusinga di un benigno compatimento.

Palermo, 30 giugno 1871.

L' Autore.

AL SIGNOR CAVALIERE

ODOARDO GRIMALDI

DEI BARONI DI XITTIBILLINI

DI CASTROGIOVANNI

—

Molto onorato della sua recente conoscenza fatta in questa, in data del 21 *agosto* 1869 *io Le scriveva:*

« . . . . . *Compenso in Italia! nel paese in cui si spiegano tappeti d' oro alle ballerine ed alle meretrici, e si lascia morir di fame l' artista ed il letterato... Compenso! E qual adequato compenso può egli offrirsi ai prodotti letterari ed artistici? Dio diede ad alcuni l' oro e ad altri l' ingegno affinchè, affratellandosi, scambievolmente si soccorressero nei loro bisogni: hanno i primi adempito questo santo precetto?... Ei bisogna acquistare la fama di un Manzoni e di un Tommasèo per poter vivere stentatamente: ecco il più gran compenso che l' Italia serba a chi tutti ha speso i suoi giorni pel bene di essa, a chi ha raccorciata sui libri la sua esistenza. E la gioventù? — Che importa! Divenga celebre, e non mancherà poi di un tozzo di pane.* .

. . . .

« *Mi permetta frattanto di farle un' offerta. Le*

sopraddette considerazioni mi fecero sorger l'idea di scrivere qualche rigo SULLA PERPETUA PROPRIETA' LETTERARIA ED ARTISTICA: *condotto a fine il mio lavoro potrei sperare ch' Ella ne volesse accettare la dedica? Ciò m' infonderebbe più coraggio.* »

Ed Ella, Signore, si benignò accettare questa tenue offerta, ed io mi posi al lavoro con costanza ed assiduità. Se inattesi avvenimenti non mi avessero forzato a distogliermi dal mio consueto studio, già da molto tempo queste pagine avrebbero veduto la luce; e questo ho creduto opportuno dichiarare perchè non si creda esser l'animo mio suscettibile del bene nel solo momento dell'impulso, o laborioso solamente per la smania di far gemere i torchi; dappoichè io mi son un di coloro che scrivono perchè sentono e non per altro.

Accetti, Signore, le mie proteste di amicizia e di servitù, e mi accordi un benigno compatimento.

Suo devotissimo
GIOV. BATT. BOZZO BAGNERA.

I

La grave questione che presso tutte le nazioni si è agitata da molto tempo, e che tuttora si agita, senza essere fermamente decisa — riflettente la proprietà letteraria ed artistica — si può compendiare in queste sole proposizioni: ha l'autore la proprietà del parto del suo ingegno? deve questa proprietà durare per sempre? Ecco la pietra filosofale!

Riconosciuta tal questione — come effettivamente essa è — per una delle più importanti fra quelle che mirano al progressivo miglioramento letterario ed artistico, è stata oggetto d' importanti discussioni fatte in tutte le nazioni da molti chiarissimi ingegni, i quali hanno or negata, ora approvata, sia in parte che in tutto, la proprietà della produzione dell' ingegno.

In Italia è in vigore la legge del 25 giugno 1865, la quale determina i diritti spettanti agli autori delle opere d' ingegno, prescrivendone la durata ed il modo di esercitarli; provvede all' alienazione e trasmissione

degli stessi diritti, ed alla loro espropriazione per causa di pubblica utilità, non che al modo di accertare la pubblicazione di un'opera e i diritti d'autore; ed infine stabilisce delle pene nei casi di contraffazione di opere, o altra trasgressione alla legge medesima. Questa legge fu posta in esecuzione con regolamento approvato per decreto del 13 febbraro 1867, modificato secondo il parere emesso dal Consiglio di Stato. Giusta quelle disposizioni, l'esercizio del diritto di riproduzione e spaccio è esclusivo per l'autore durante la vita: se l'autore cessa di vivere prima che dalla pubblicazione dell' opera stessa siano decorsi anni quaranta, lo stesso diritto esclusivo continua nei suoi eredi o aventi causa sino al compimento di tal termine. Scorso questo primo periodo nell'uno o nell'altro dei modi innanzi indicati, ne comincia un secondo di quarant' anni, durante il quale l'opera può essere riprodotta e spacciata senza speciale consentimento di colui, al quale il diritto d' autore appartiene, sotto la condizione di pagarglisi il premio del 5 per $^0/_0$ sul prezzo lordo che dev'essere segnato sopra ciascun esemplare.

A mio modo di vedere non posso restar contento di queste disposizioni: io vorrei che la proprietà letteraria ed artistica durasse eterna, e che dall' autore fosse trasmessa in eredità a suo piacere, e che gli eredi ne potessero fare un egual uso.

Egli è oramai indubitato che l'arte e la letteratura sono due carriere come tutte le altre, poichè ne posseggono gli stessi caratteri; esse sono le meno ricompensate ma le più perfette.

Ciò posto non si darà agli artisti ed ai letterati il diritto di disporre delle loro produzioni? Il ricco acquista de' bei quadri, delle ricche suppellettili, de' sontuosi palazzi, e morendo ne dispone a suo grado, ri-

mettendoli in eredità; e l'autore — artista o letterato — che avrà consumato la sua vita nello studio, che per esso vegliò forse le lunghe notti d'inverno in misera e fredda soffitta, e fu più volte costretto a digiunare per comprarsi un libro, per acquistare della carta; che trasfuse la esistenza in un marmo; che dipinse la storia gloriosa del suo paese; che educò moralmente tutto un popolo, provocando il riso ed il pianto; quest'essere infelicissimo non avrà il diritto di disporre dell'opera sua? Non potrà scendere calmo e sorridente nella tomba, pensando che dai suoi eredi saranno certamente benedette le sue fatiche?

Iddio diede ad alcuni l'oro e ad altri il genio perchè a vicenda si soccoressero; e da ciò deriva il diritto naturale di proprietà: quale poi dei due beni sia più pregevole e più rispettabile è ben facile il supporlo.

E qui mi permetto di accennare esclusivamente alla proprietà letteraria teatrale, come quella che la legge venne ad interessare più di tutte le altre, e per essere la più importante pel diritto di perpetuità.

II.

Prima che la legge avesse in certo modo tutelati i diritti degli autori teatrali, la letteratura drammatica era divenuta oggetto di basse speculazioni e di vilissimi intrighi. Ed io ho avuto notizie di distinti autori che son quasi morti dalla fame, e di altri che hanno dovuto curarsi all'ospedale; mentre taluno — indegno del santo nome di autore — per aver offerto i suoi manicaretti a minor prezzo, ha vissuto da signore. Ed i capocomici ed impresari, cui importava anzi tutto la convenienza della loro cassetta, hanno avvilito il vero commediografo. Il pubblico, che tutto accettava, e di cui pochissima parte andava al teatro per ammirarvi l'utile ed il bello; che si contentava di veder fare l'energumeno a qualche attore, di veder scorrere sul palcoscenico un ruscello di lagrime, e che rideva ai lazzi indecenti di un qualche istrione... applaudiva, applaudiva. Ma la condotta della favola? la sua moralità? il suo scopo? la verità dei caratteri? la forma letteraria?... Che importava! Il pubblico sentiva gridare e s'impauriva, vedeva piangere e s'inteneriva, osservava lazzi e rideva!...

Doveva essere veramente orribile, e lo è anche oggi, *l'udire uno Stentore in parrucca squarciare una passione in brani, ch'ei rece nelle orecchie di un uditorio ignorante e imbelle, cui solo i gridi talentano e le esagerazioni. Chi si allontana* dai sani precetti dell'arte rappresentativa *si allontana dallo scopo della rappresentazione drammatica, scopo che fu fin dalla sua origine, ed è anche oggi, quello di riflettere, come in uno specchio, la natura, di mostrare la virtù colle sue vere sembianze, il vizio colla sua turpe imagine, conservando di ogni secolo, di ogni tempo, la forma, il colorito che gli son proprii. Se tal pittura è esagerata o fiacca, farà ridere gl' ignoranti e soffrire i giudiziosi, la cui censura deve trionfar sempre nell'opinione sugli applausi della moltitudine* (1).

Però a poco a poco il savio pubblico si andò formando: esso incominciò a capire che un' azione drammatica, oltre al divertire ed intenerire, deve avere uno scopo ed un regolare andamento, e contenere buona dose di moralità; che i personaggi devono essere ritratti dal vero; e poco tempo dopo accettò l' idea di non giudicare una produzione solamente dall' impressione ricevuta, ma ben anche a mente tranquilla, sia dalla parte letteraria che da quella artistica, senza che la corazza, di cui la mente è quasi sempre coperta nell'ore di rappresentazione, avesse potuto falsare il vero giudizio. E così non si vide più giudicato un lavoro di primo acchito, quando la mente cede al cuore, quando la mente è tutta immedesimata nell' azione, quando ogni morale e materiale facoltà è soggiogata dallo scenico effetto.

(1) SHAKSPEARE — *Amleto,* atto III, sc. I.

Da ciò nacque che i capocomici e gl' impresari furon costretti a bandire dai loro repertori tutto quello che era veramente insulso, e che incominciarono a dare qualche tozzo di pane per le novità dei buoni scrittori. E noi vediamo difatti come solamente da quel dì il nome di qualche scrittore drammatico potè tramandarsi alla posterità, mentre nel diciottesimo secolo il Goldoni per la commedia, e l'Alfieri per la tragedia, non trovarono allora alcun degno loro seguace, come da alcuni anni soltanto l'Italia possa vantare di avere un proprio teatro, il quale ora sta per arrivare fino all'altezza di quello francese.

Ho scritto che da questo punto solamente i capocomici e gl' impresari incominciarono a dare qualche tozzo di pane ai buoni e veri autori, e questa espressione non l'ho messa fuori a casaccio; poichè — mi vergogno a dirlo per la dignità della razza umana — tutta la generosità di quei signori consisteva nel pagare da venticinque a trenta lire un'ordinaria produzione divisa in quattro o cinque atti: cinquanta lire si pagava un capolavoro. Con queste proporzioni potevano poi i capocomici e gl' impresari rassegnarsi a sborsare l'adequato compenso del 10, o 12, o 15 per 0/0, che la legge consentiva agli autori sugli introiti della rappresentazione? No certamente; e difatti incominciarono a dichiarare che essi avevano sempre favoriti gli autori nascenti, e compensati ben lautamente quelli già favorevolmente conosciuti; che, attese le infelici condizioni del teatro italiano, era impossibile di corrispondere loro il diritto (punto esagerato) che la legge ordinava; e che da ultimo sarebbero stati costretti a bandire dai repertori le produzioni italiane.

Bisognava in verità essere assai gonzi per po-

tere prestar fede a queste dichiarazioni dei capocomici e degl' impresari. Credevano essi che non erano conosciuti i *grandi* incoraggiamenti che davano ai novelli scrittori? come quelli per esempio di trattenersi una produzione per due o tre mesi, e di restituirla poi senza nemmeno averla letta; di promettere la rappresentazione di un lavoro entro due mesi, e poi partire da una *piazza* senza nemmeno averne fatto estrarre le parti; di rifiutarsi di rappresentare una produzione, allegando per iscusa di averne delle altre assai più importanti (perchè presentate da amici); di dire infine che il loro repertorio era completo per quell'anno, mentre poi non offrivano che tre o quattro sole novità? E questi son fatti di cui potrei, occorrendo, dar prove non dubbie. Credevano forse quei signori che il pubblico, fatto già senno, non avrebbe disertato la platea all'udire che non v' era più speranza di assistere alla recita di nuovi lavori italiani? — Il punto poi più ridicolo delle anzidette dichiarazioni si era ben questo, che essi non potevano compensare gli autori nel modo prescritto dalla legge, attese le infelici condizioni del teatro; ma — avrei io loro domandato — forse che vi s' imponeva una fissa tangente? In chiari e precisi termini vi si diceva: voi questa sera, col lavoro del tale, guadagnate cinquanta, cento, mille lire? — or bene, darete il 10 (o il 12 o il 15 per 0/0, a seconda dell' importanza del teatro) a quell' autore che ha contribuito a farvi introitare quella somma. Voi pagherete quindi di più, se introitate molto; meno se poco.

Or tralasciando d'indagare il motivo pel quale i signori capocomici ed impresari hanno smesso finalmente quel mal vezzo, per appigliarsi ad un ragionevole partito, dirò solo che essi invece di nuocere ai loro interessi, li vennero con ciò vie meglio vantaggiando.

III.

Attenendomi sempre alla perpetuità del diritto nella proprietà delle opere d' ingegno, opinerei che una commissione di scienziati, di letterati, di artisti, e di giornalisti compilasse una positiva legge sulla proprietà letteraria ed artistica, la quale possa rispondere completamente ai bisogni della nazione, e che sia degna dell'attuale progresso; anzi crederei regolare che fosse questa legge discussa assieme ad una nuova e ragionevole sulla stampa, perchè ad essa va quasi interamente congiunta la prima, più bensì nella parte letteraria che in quella artistica. Tanto la libertà sulla stampa quanto la proprietà letteraria ed artistica, precipuo cardine del miglioramento morale-sociale di uno stato, devono essere ben dettate e bene guarentite. E su queste basi i membri della commissione dovrebbero informare il loro lavoro. Che ogni cittadino levi allora alta la sua voce ed esponga le sue osservazioni per rendere più completa e meno difficoltosa l'opera della

commissione, la quale al certo sarà in tal modo l'espressione di tutto un popolo civile, di tutto un popolo progressista. Ed anch'io come cittadino ho sentito il dovere ed il diritto di esprimere il mio parere per quei vincoli di umanità che mi legano a migliaja e migliaja di famiglie.

Prima però di entrare particolarmente in materia, sento il bisogno di non lasciar correre sul proposito un pregiudizio; pregiudizio di cui non so qualificare la ragione, ma che ha esercitato non poca influenza attirando dei grandi ingegni al parere del temporaneo diritto di proprietà. Essi dicono: il merito di uno scienziato, di un letterato, di un artista è superiore ad ogni compenso: lo scienziato, il letterato e l'artista non debbono pretendere dalla società altro compenso in premio dei loro lavori e dei loro risultati, che le lodi, gli applausi, l' immortalità.

Davvero che bisogna essere egoisti e cinici ad un tempo per non opporsi a questo stupido pregiudizio, Lo scienziato, il letterato e l'artista, quando scruta, compone, crea, è un essere superiore agli altri: in quell' istante le sue morali e materiali facoltà sono come assopite nel gran centro della creazione. Non vi sono che Dio e gli artisti che creano, abbenchè quest' ultimi sieno al primo sottoposti. L' artista nel momento della creazione è precisamente come l'anello intermedio fra Dio e gli uomini; vive fra essi, ma ha un mondo in sè stesso. Però, checchè se ne dica, è sempre un uomo, e quindi passata quella febbre, egli ha tutti i bisogni degli uomini: se si vuole ne potrà avere pure i difetti. E l'uomo dunque non sarà prodigo di soccorsi verso il suo simile sol perchè questi è un artista? Lo scienziato, il letterato e l'artista, avuta una famiglia, dovrà ad essa solamente

largire l'entusiasmo e l'amore? Ma conoscono essi, questi cinici, i bisogni d'una famiglia, i doveri di un padre?

Nè si dica che l'artista può vivere senza una compagna e senza figli: l'amore e l'arte sono gemelli, nè l'uno può quindi scompagnarsi dall'altra. Iginio U. Tarchetti scriveva che ogni grande anima si è manifestata coll'arte, e che nessuno ha potuto sottrarsi al dominio dell'amore; che coll'amore della donna viene l'amore dell'arte, le due grandi completazioni; che l'amore dell'arte è una necessità, un conforto, ma che l'amore della donna è una necessità ed una legge, spesso ancora un dovere; che ogni sguardo di donna amata aggiunge una nuova potenza d'intuizione all'anima dell'artista.

Per l'artista l'amore è un bisogno: egli ha la sua anima troppo ripiena di affettuosità, ed a lui fa mestieri un cuore nel quale possa versarla. La paternità aggiunge un sacro e confortevole nodo che lo lega di più alla sposa; sono questi due affetti che presentano una nuova vita all'artista, son essi che lo perfezionano. Egli però, lungi dal veder soffrire la sua famiglia, la desidera anzi fornita di ogni comodità, e se fosse possibile, la vorrebbe veder circondata dal lusso. Quanti esempi mostrano che uomini indifferenti, o meglio artisti, la di cui scintilla era stata coperta dalla cenere sociale, pel bisogno di sostentare la propria famiglia hanno creato dei capolavori? Tutti i giovani sono artisti, tutti poeti: entrati nel gran mondo i loro cuori sono viziati e corrotti, e uno strato come di bronzo si forma nei loro petti: strato che li rende incapaci di qualunque nobile sentimento, che non si rompe che per lasciar sprigionar l'anima: l'artista si fa forse viziare le facoltà materiali, ma il suo cuore, la sua mente e la sua anima resteranno sempre puri,

sempre grandi. Quanti capolavori non dobbiamo alle lagrime ed alla sventura! Lo storico, lo scienziato, il filosofo, l'artista, il poeta, invece di ammassare stupidamente delle ricchezze, invece di essere egoisti e pensare soltanto alle loro famiglie, lavorano pel bene dell'intera umanità: muoiono, e che cosa resta ai loro figli, alle loro mogli?.... Nulla!.. È questa giustizia?... — No, lo ripeto ancora, lo scrittore o l'artista chiedendo un compenso pei suoi lavori, non si abbassa, ma conserva tutta intiera la sua dignità. Egli è uomo e deve soddisfare a tutti i suoi bisogni: egli ha moglie, ha figli, ha parenti a dover sostentare. — Chateaubriand vendè la sue opere 500,000 franchi; Walter Scott, per la ristampa delle sue, ebbe 20,000 lire sterline; Sue, Dumas, Victor Ugo, Balzac, Lamartine fecero delle grosse fortune; e non per questo la società ha avvilito la loro dignità, ma anzi ha gioito nel dare un compenso ad uomini così eminenti; mentre non fa che piangere per Omero, che cantava pei trivi onde mendicare un tozzo di pane, per Tasso che visse miserissimo e infelice, per Rousseau che doveva copiar musica onde aver di che vivere, per Camoens buttato in un ospedale, per Chatterton costretto a suicidarsi, e per molti altri che vissero e morirono miserabili. Bisogna pur considerare che in qualunque epoca e sotto qualsiasi governo, la voce dello scienziato, del letterato e dell' artista è sempre influentissima, e quindi giustizia vuole che sia mantenuto in un'ottima posizione economica.

IV.

La proprietà letteraria ed artistica è antichissima. I primi uomini dovettero avere delle idee, che assogettarono alle proprie opinioni e comunicarono gratuitamente ai loro confratelli, più per un bisogno che per altro.

In quei tempi in cui lo scrivere anche poche parole — per un solo esemplare — costava immensa fatica e una ben grave preoccupazione materiale, impossibile riusciva — ancorchè in compenso si fossero profusi dei tesori — di tutte poter imprimere sulle scorze d'albero e sulle tavolette di cera le opinioni dei più savi viventi. D'altronde l'importanza di conservare qualcuna delle serie idee significate dai più dotti non poteva essere che ben rara, nè v'era quindi persona la quale si dedicasse anche in parte a riflettere sui destini delle genti e sui fenomeni della natura, e molto meno di tramandarli con la scrittura alle future generazioni: cosicchè nessuno sacrificava i propri in-

teressi per questo ufficio di pensare e propagare; chè se alcuno vi fosse stato, questi avrebbe al certo ricevuto gratuito mantenimento dai suoi discepoli.

Succedutisi a questi altri uomini, essi progressivamente arrivarono al gran centro di civilizzazione, alla loro somma potenza, a Roma dominatrice di tutto il mondo allora conosciuto. E noi vediamo che Svetonio ci segna la cifra, con la quale fu pagato il manoscritto dell'*Eunuco* a Terenzio.

Tralascio di citare tutti quei fatti che varrebbero eccezionalmente ad avvalorare il mio assunto della perpetuità del diritto, e incomincio a tessere le mie osservazioni storiche del XV secolo, in cui la mente umana inventò l'arte della stampa; la quale però non diede diritto di proprietà allo scrittore, perchè questo diritto era surto col pensiero stesso. L'autore non si è servito della tipografia che per attingere lo scopo della sua proprietà: essa è sempre esistita, non aspettava che l'istrumento del commercio per farsi valere: questo inventato, l'autore potè giustamente vantare il suo diritto. Cosicchè un libro raro per la copiatura a mano, voluminoso per la sostanza delle materie venne a popolarizzarsi interamente, a ridursi tascabile ed a costar pochi soldi; e quindi, senza valutare il vantaggio morale che arrecava alla società, l'autore si riserbò solamente il profitto dell' opera, in quanto concerneva l' operazione materiale e commerciale. Le quistioni religiose, politiche e filosofiche del XV e XVI secolo non permisero più agli autori, in quell'affastellamento di pubblicazioni, di dispute e di polemiche, di far sempre valere il diritto delle loro opere; e fu molto se, incominciati i loro meriti in qualche modo ad apprezzarsi, ottennero essi onoranza nelle corti dei Medici, di Leone X, di Francesco I, ecc.

Il XVII secolo venne a calmare le dispute religiose, filosofiche e politiche; e si fu allora che gli autori pensarono di riunirsi e di curare i loro interessi coi diritti per le opere; e questo affratellamento inaugurò una favorevole era letteraria, malgrado che gli autori non poterono più trovare appoggio nei re o nei grandi, e che dovettero ad essi sottoporsi.

Quei rari intelletti che si produssero nel XVIII secolo si persuasero ben facilmente della loro posizione: essi analizzarono il diritto che volevan conceduto, nella convenienza così delle leggi sociali che di quelle individuali; ed altissima levaron la voce per propugnare in ogni occasione la concessione della proprietà letteraria; e più d'ogni altro il propugnò il sommo Voltaire, che con la sua opera *Commentaires sur Corneille* ottenne di far dotare la nipote di questo principe dei poeti tragici francesi. E questo fu un primo fatto al quale parecchi altri ne seguirono, in Francia prima e nelle altre nazioni dopo; e fu il francese Beaumarchais che regolò i diritti degli scrittori drammatici sulle rappresentazioni dei loro lavori.

Essendo oramai arrivato al 1789, epoca della celebre rivoluzione francese, debbo alcun poco fermarmi ad analizzare lo spirito di quella nazione nella quistione in parola. La Francia che fu sempre la civilizzatrice di tutta l'Europa, per la prima agitò il diritto di proprietà, e gettò quelle fondamenta che servirono di base comune a tutte le legislazioni sulla proprietà letteraria ed artistica degli altri stati. Nel materiale progresso che la rivoluzione francese del 1789 arrecò a tutta quanta l'Europa, perchè il diritto della proprietà agli autori era stato accordato dal re, esso venne annullato. Tali basse ridicolezze non hanno commenti: sono delle fanciullaggini, come quelle della

distruzione di opere d' arte, perchè eseguite per ordine d' un caduto monarca. Si suppone o almeno si dee supporre, che la rivoluzione — sollevazione di tutto un popolo — si faccia pel materiale e morale miglioramento di esso: da ciò segue che debbesi rigettare tutto l'inutile, modificare il vizioso, proporre nuovi sistemi: giammai però — qualunque sia l' eccezione — non dovrebbero distruggersi le opere intellettuali.

Com'era ben naturale, ebbe quindi principio una nuova lotta accanitissima; e siccome la giustizia presto o tardi è sempre riconosciuta, incominciarono gli autori drammatici ad aver qualche risultato dei loro giusti ed indefessi reclami. La legge difatti del 19 gennaro 1791 accordò cinque anni di proprietà ai soli autori drammatici dopo la loro morte per i loro eredi o aventi causa; e il decreto poscia del 19 luglio 1793, provocato da Chénier, portò a dieci anni quel diritto per tutti gli autori indistintamente. Diciasette anni dopo, Napoleone I, col decreto del 5 febbraro 1810, aumentava sino a venti anni la durata della proprietà e consacrava i diritti delle vedove degli scrittori, ove esse fossero in comunità di beni coi loro mariti. L'Imperatore voleva fare ancora molto di più, ma collo spirito pratico che lo distingueva, pensando ai piccoli ostacoli, a cui fra due o tre secoli necessariamente si sarebbe andato incontro pel continuo aumentarsi degli eredi, si arrestò nelle sue savie idee pel miglioramento delle condizioni degli scienziati, dei letterati e degli artisti.

Fu l'anzidetta disposizione che incoraggiò gli scrittori: e li rese tranquilli ed uniti in amichevole lega, in attenzione degli eventi, i quali non tardarono a succedere. Il 12 dicembre del 1825 una commis-

sione, composta di molte celebrità, sotto la presidenza del visconte Larochefoucauld, fu incaricata della discussione sul diritto di proprietà ; però — e non se ne potè mai sapere la cagione — dopo un anno essa incominciò a perdere tutta quella buona volontà che aveva sul principio dimostrata, e come risultato delle sue indagini e delle sue discussioni formulò il progetto di estendere a cinquant' anni il diritto della proprietà: risoluzione questa che non definiva il principio, e il governo se ne accorse e dovette non più pensarvi.

Da questo punto in poi abbiamo a notare molti tentativi fatti da alcune commissioni per propugnare il diritto in quistione; e difatti nel 1836 vi fu quella sotto la presidenza del conte de Ségur, tre anni dopo quella presieduta da Salvandy, ma entrambe non poterono ottenere il risultato della perpetuità del diritto di proprietà. Nel 1841 poscia ricomparve la quistione ed in più vaste proporzioni. Il signor Villemain presentò il progetto di portare a trent' anni il godimento della proprietà degli eredi o aventi causa; le discussioni riuscirono importanti, e distintissimi ingegni pronunciarono forbiti e calorosi discorsi. Il risultato di questa commissione fu di domandare al governo il godimento di cinquant'anni per la famiglia dell'autore; ed il rapporto fatto dal signor de Lamartine chiaramente dimostra, che, se egli non avesse dovuto eseguire il suo mandato di legislatore, come filosofo avrebbe chiesta la perpetuità del diritto. Finalmente l'esito di questa grande lotta si fu l'aver adottata la proposta della commissione.

Successe poi a questa, nel 2 aprile del 1841, una nuova proposta del sig. Villemain, la quale venne rigettata con 134 voti contro 108; cosicchè restò in vigore la legge del 1810, e sino al 1852 niun altro ten-

tativo fu fatto sul proposito: solamente nel 1844 venne promulgata l' uguaglianza dei diritti fra gli autori drammatici e quelli di altre letterature.

Si fu dal 1852 a questa parte che un tal diritto ebbe quasi un generale e valevole appoggio, e l' imperiale decreto del 28 marzo dello stesso anno pubblicò le convenzioni internazionali riguardanti la proprietà letteraria ed artistica. E sempre progredendo di giorno in giorno, e in discussioni e in fatti, si venne alla legge del 18 aprile 1854, che accordava trent' anni di diritti alla discendenza diretta dell'autore dopo l'estinzione di quello della vedova.

Finalmente l'ultima importante discussione fatta per i diritti in parola ebbe luogo nel 1858, nel congresso cosmopolita tenuto in Bruxelles. Tutte le celebrità letterarie ed artistiche v' intervennero, e ciascuno contribuì nella sua parte per la buona riuscita della discussione. Però disgraziatamente il risultato non fu quale si desiderava: miglioraronsi le antiche statuizioni, ma non fu pronunciato quel verdetto che l'Europa aspettava nella pienezza del suo progresso; non venne stabilito un diritto assoluto all'autore, non fu constatato perpetuo questo diritto.

V.

Ogni uomo, che si dedica con impegno ad una carriera qualunque, arriverà presto o tardi a crearsi una posizione sociale, e potrà liberamente disporre del frutto dei suoi travagli. Il militare, che bagnerà del suo sangue le più amene contrade, e pianterà la bandiera sul più inespugnabile forte, otterrà certamente un premio per il merito del suo coraggio. Il commerciante giungerà dopo qualche tempo a formarsi una fortuna per effetto delle sue speculazioni, nel mentre non avrà egli altro merito che quello di essersi arricchito a spese degli altri, comunque fingerà dedicarsi alla prosperità del paese. Colui ch'esercita la carriera burocratica potrà pure un giorno ottenere una pensione di riposo in considerazione dei suoi lunghi servigi, e provvederà così discretamente alla sua sussistenza. E il letterato e l'artista, che son dotati dell' intuizione creatrice, che, come avanti scrissi, sono gli anelli intermedi fra Dio e gli uomini, perchè hanno un mondo in loro

stessi, non avranno diritto con più ragione a ritrarre un vantaggio dal frutto dei loro sudori?

La proprietà è il fine principale cui tende l'uomo: tutto ciò ch'egli può far suo è la sua proprietà, perchè la proprietà è tutto quello che col travaglio, essendo fuori di noi, lo si fa in noi stessi entrare: il lavoro è il principio, la prova e la causa della proprietà. La vera proprietà è quella che appartiene ad un solo, senza svantaggio degli altri: venduta cambiata, donata, e quindi da altri posseduta, ove sarebbe più la proprietà? E quale maggiore dell'esclusiva e singolare proprietà del genio, dell'ispirazione? Nè mi si dica che, non essendo i prodotti della letteratura e dell'arte lavori materiali, non possono come proprietà attribuirsi; dappoichè, quando pure la società non volesse riconoscere in essi il diritto del genio e dell'ispirazione, dovrebbe almeno ricompensarne la materiale fatica.

Certi avversari dicono che le idee sono comuni a tutti gli uomini, e che esse si hanno pel solo dovere di comunicarle agli altri, negando con ciò le prerogative dell'intelligenza e del lavoro. Io credo che ciò sia un errore, poichè è indubitato che le idee non possono da tutti essere svolte nè adattate al miglioramento della società. Ma se pur fosse così, non ne seguirebbe di certo che colui, il quale avesse speso tutta la sua vita pel morale bene dell'umanità, sarebbe privato di quel diritto che vanta il commerciante, il cui sforzo in altro non consiste che nel curvarsi sul banco per arricchirsi?

A provare materialmente il diritto della proprietà letteraria ed artistica mi servirò di un esempio, rozzo se si vuole, ma ben calzante. Figuriamo di essere a disposizione di tutti gli uomini una cava: tutti estrarranno un pezzo di marmo e lo porteranno con essi.

Che uso potrà farne chi non ha la potenza del genio? piuttosto che ingombrar la sua casa egli preferirà buttarlo sulla pubblica via e vederlo inutilizzato. Quel marmo, così lasciato, avrà egli più la caratteristica della proprietà? chi lo possedea darà più alcun valore ad un oggetto di cui non sapeva che farsi? Al contrario, chi ha la dote dell' ispirazione pulirà quel marmo, con lo scalpello gli darà delle forme, lo vivificherà (mi si passi il termine), egli avrà infine creato, e possederà quel risultato del suo lavoro. Somigliamo ora la cava alla divina potenza, da cui gli uomini estraggono le loro idee — il marmo. Chi non lo cura è il commerciante, il militare e simili; chi col genio lo pulisce, gli dà forma, lo vivifica, è il letterato, è l'artista.

L'espressione e la forma che l'autore dà alle sue idee, il lavoro indefesso pel quale vi può materialmente arrivare, il tipo singolare che loro dà, non costituiscono la più grande impronta di proprietà? Prima dell' invenzione della scrittura il poeta non poteva pretendere tutto al più che un compenso alle sue recitazioni; una volta però che alla rapida e numerosa diffusione di un' opera, invece della manuale copiatura, si potè più largamente provvedere coll'impressione tipografica, un libro a stampa venne a costare così poco in confronto ai prezzi con cui si pagavano prima quelli manoscritti, da permettere che il volume stampato fosse passivo del valore che le idee gli davano. E si fu per questa metamorfosi che il commercio librario divenne uno dei migliori, sia per l'utilità dello scopo morale, che per l'immenso guadagno che produceva. E l'autore, prima fonte di questo guadagno, non dovrà percepirne alcuna rata? La scrittura è il mezzo materiale di esprimere le proprie idee, la stampa

è il meccanismo per propagarle, e non sono le idee che debbono assoggettarsi alla stampa, ma è questa invece che deve a quella sottoporsi. Il pensiero può vivere da sè, ma la stampa senza il pensiero non può; dunque se esso le dà l' alimento pel quale lavora e guadagna, l'autore deve fruire dei profitti. Or può egli con coscienza affermarsi che questi non ha più diritto alla sua opera, sol perchè a renderla di pubblica ragione ha dovuto servirsi della carta, dell' inchiostro e dei caratteri? perchè per venderla ebbe bisogno del libraio? I materiali tipografici non son serviti che alla materialissima composizione dell'opera coi denari non si è acquistato che il materiale volume.

———

VI.

Tutto quello che il lavoro attribuisce all'uomo, tutto quello che il natural diritto gli concede, tutto quello che il diritto sociale guarentisce a lui ed ai suoi eredi; ecco ciò che costituisce la vera proprietà. Senza tutti questi diritti, che materialmente e moralmente la sostengono, come potrebbe ella mai mantenersi? Se così non fosse la proprietà sarebbe di una ben precaria esistenza, e potrebbe facilmente venir rubata agli eredi? La proprietà intellettuale non deve esser battuta sul terreno della forza materiale, bensì sul campo della forza morale. L'uomo lavora con la speranza di economizzare il più che gli sia possibile, e di potere col frutto delle sue fatiche costituire qualche rendita alla sua famiglia. E così è sempre avvenuto nel passato, ed allo stesso modo sarà per l'avvenire; ma, così facendo, l'uomo non compie che una materiale azione. E l'artista ed il letterato, che avranno vantaggiato i

loro eredi materialmente o moralmente, e che tutti i concittadini si onoreranno di avere nel loro numero, non potranno essi disporre dei loro capitali?

La materia grezza ed informe, abbenchè appaghi gran parte dei bisogni della società, non può completamente soddisfarli, se non vi concorre l'attività mentale dell'uomo, il quale la modifica e l'opera in quel modo con cui può tornare di maggior vantaggio; e per ciò appunto la proprietà si specifica per la collaborazione delle forze mentali; talchè il risultato di questo sforzo tra materia e pensiero spetta a chi l'ha compiuto, e diviene una santa ed intangibile proprietà, appunto perchè essa si forma dalla posseduta materia e dalla perfezione del pensiero umano. E questo diritto di proprietà deve essere rispettato, perchè colui al quale fosse stata negata la facoltà di disporre di quel pezzo di materia che possiede e di poterlo dirozzare a fine di perfezionarlo e di svilupparlo, non avrebbe alcun dovere di rispettare le altrui proprietà, e quindi la costituzione sociale segnerebbe un positivo regresso. Certamente per ciò un uomo non ha il diritto di spodestare un altro di quello che fu posseduto prima di lui, nè di ciò su cui un altro individuo si fosse costituito un diritto, mercè i suoi sacrifici e la sua abilità.

Posto che la grezza materia, a tutti comune, è quella su cui l'uomo lavora; che questa materia, passando per una progressiva metamorfosi per mezzo degli sforzi, dell'attitudine, dei sacrifici, e dell'abilità dell'uomo, divenga, se non il solo, il maggiore o un principale elemento del suo lavoro; quest'uomo può pretendere di possedere quella materia, perchè se ne costituisce il diritto di possedimento con la sua opera riformatrice e perfezionatrice, onde aver mezzo di soddisfare ai suoi particolari bisogni. Da tutto questo chiaramente

risulta come quegli, il quale vivrà dopo di lui, abbia il dovere di rispettare questa proprietà, la quale rappresenta il frutto del suo sapere, dei suoi studi, del suo lavoro; e perciò, formando questa proprietà la materialità del diritto, ha tutti i requisiti del principio, della forma e della causa della legittimità e inviolabilità dello stesso diritto. Quindi coloro che non vogliono consentire la proprietà individuale, che pretendono di vivere in comunanza generale, saranno sempre poveri di corpo e poveri di spirito. Tutte quelle proprietà individuali, che scaturiscono dall'attuazione di un diritto, sono anche dei diritti naturali, i quali possono dirsi i principali pel cardine della civiltà, del progresso e della libertà ed operosità di ogni nazione.

Senza la forza del potere sociale il diritto di proprietà non sarebbe guarentito, ma anzi resterebbe sempre manomesso dai più forti; e quindi avrebbe sempre bisogno dell'appoggio del potere sociale per mantenersi. La proprietà non è creata dalla legge, perchè essa non ne crea alcuna; solamente guarentisce quelle esistenti prima della legge: sono le proprietà, che hanno dato, che danno e che daranno vita alle leggi. Conchiudo quindi su tale argomento col dire, che la tutelazione della proprietà è uno di quei requisiti pei quali essa esiste, e per cui se ne accresce il valore ed assicura la durata.

Quasi nessuno ha voluto negare la perpetuità della proprietà del capitale; orbene, l'arte e la letteratura nei loro mezzi materiali di esternazione non costituiscono dei capitali? Mille volte sì, perchè il capitale è tutto quello che risulta dal lavoro dell'uomo, che può servire al soddisfacimento dei suoi bisogni. L'oggetto che si propone il capitale dell'arte e della lette-

ratura si è quello di rendere utili le informi forze della natura, per accrescere la potenza dell' uomo, e soddisfare più largamente e più comodamente ai suoi bisogni, ristorando le sue forze, e spingendolo più arditamente nella via del materiale e morale progresso. Ecco quindi mostrato come il diritto medesimo della perpetuità di qualsiasi capitale possa anche applicarsi al diritto della proprietà letteraria ed artistica.

VII.

Ricercando l'origine del prodotto intellettuale chiaramente si vedrà com' essa risulti dagli stessi elementi di quello materiale, cioè dal travaglio e dal capitale. Però una gran differenza si osserva, che pel prodotto che si ha di un lavoro fisico le forze umane non si consumano siccome in quello intellettuale; dappoichè l'assiduità del movimento delle mentali facoltà arreca un positivo disordine, e nessun altro lavoro presenta una probabilità, anche minore, di una sì spaventevole disgrazia; talchè si deve conchiudere, che il prodotto delle forze intellettuali esige il più delicato e il più pericoloso lavoro dell' uomo. Di più: nessun altro prodotto ha bisogno di un sì quantitativo e costosissimo lavoro materiale e morale, non potendo alcuno produrre un'opera di scienze o lettere od arti senza un sufficiente capitale di sapere, che è il risultato dei suoi studi, pei quali ha dovuto erogare non indifferenti somme onde retribuire gl' insegnanti ed

acquistare dei libri, tacendo di altre minori spese. Nel tempo che un autore lavora per qualche opera, oltre al consumo delle facoltà intellettuali, che rappresentano pure un capitale, altro ne spreca, con le spese della sua sussistenza, dei libri e degli strumenti, e dei materiali a lui necessari. Oltre a ciò un autore, per lavorare, è costretto a rubare del tempo a qualche altra lucrosa occupazione; e quindi ecco un altro capitale che s'immedesima nel suo prodotto. Da ultimo l'autore, durante il suo lavoro, non può facilmente distogliersi da questo; ond'è che a tutti i capitali già enunciati si unisce anche il sagrificio dell'abnegazione, nel rinunziare ai piaceri della vita; ciò ch'è un ben grave sagrificio, specialmente se l'autore è giovane, e che il solo esaltamento della creazione può ottenere. Da queste osservazioni perciò risulta come l'autore possa sempre liberamente disporre a suo piacere dei suoi prodotti, e come anche, proporzionatamente a tutte le altre proprietà, possa vantare la sua come la più caramente acquistata. Non lenendo questa per altro alcun diritto, perchè la si dovrebbe a lui negare?

V'hanno taluni che pretendono valutare la proprietà come un bisogno e non come una conseguenza del travaglio, il quale bisogno — aggiungono — si deve sopportare fino a tanto che gli uomini non troveranno modo di disfarsene; ma costoro allora credono all'inseparabilità della proprietà dall'idea di materialità. Altri dicono che tutte le opere intellettuali non sono che il frutto di una combinazione qualunque delle idee, idee che erano a tutti comuni; che perciò queste produzioni non possono formare una perpetua proprietà, essendo che delle primitive idee, appartenenti a tutti gli uomini, non può farsi mercato; che con la proprietà si renderebbero inoperosi i risultati

scientifici ; che la società infine non de e esserne privata a profitto di questi fortunati mortali. Perchè quest' osservazione potesse reggersi farebbe di mestieri provare che tutte le altre proprietà non traggano profitto da anteriori idee, e che non facciano appropriazione alcuna di fatti e notizie appartenenti a tutti gli uomini. Or se l'autore si serve di tutto quello che fino ai suoi tempi è stato detto e scritto, lo fa appunto per rendere l'opera sua più completa e più perfetta. Il numerare qui in esempio tutte le professioni (i di cui prodotti godono della perpetua proprietà), le quali si servono di idee, invenzioni e scoperte già precedentemente fatte per perfezionare, od anche per semplicemente produrre i frutti del lavoro, sarebbe inutil cosa e ben lunga.

Or ammettendo che i prodotti del suolo e dell'industria emergono da primitive idee ed esperienze a tutti comuni, spariscono tutte quelle obbiezioni che gli avversari della perpetua proprietà potrebbero fare in base contraria a quanto ho dimostrato. Stabilito dunque che qualsiasi prodotto, per ottenersi, abbisogni di tutto ciò che in proposito è stato scritto o fatto nel tempo scorso, ne nasce la conseguenza che o si deve spogliar tutti della perpetua proprietà, e allora nascerebbe l'impossibile comunismo, ovvero accordarla a tutti indistintamente.

Ad avere una materiale e chiarissima prova della proprietà basta considerare che le idee sono a tutti comuni prima che un libro fosse pubblicato, che comuni ancora restano — anche se le idee fossero affatto nuove — dopo che il libro ha visto la luce; ma che il modo di esprimerle, il modo di utilizzarle pel bene degli uomini è un'esclusiva prerogativa dell'autore.

Tratto ora un punto della quistione, presa dal lato materiale e commerciale. Tutti quegli individui che acquistano una copia di un' opera hanno il diritto, o meglio acquistano anche di conseguenza la proprietà di speculare sopra i pensieri dell' autore, riproducendoli quando, dove e come, e in quel numero di copie che più ad essi piacerà. Col pubblicarsi di un' opera la società acquisterà il diritto di analizzare, di commentare le idee ivi svolte, ma non sarà meno tenuta per questo di accordare all' autore un compenso per il suo lavoro. Un editore, pubblicando c ristampando un'opera, non potrà sostenere che i pensieri ivi espressi sieno di sua proprietà; spesso anzi egli non conoscerà quello che essa contiene, e quindi non potrà asserire di essere nel suo diritto, usando della proprietà nel pubblicarla o riprodurla, senza il consentimento dell'autore o di chi per esso: l' editore farà queste operazioni per trarne un guadagno, il quale avrebbe dovuto spettare all' autore. Ammesso ciò, è ben evidente che l' autore deve impedire la pubblicazione e e riproduzione dei suoi prodotti; lo che costituisce la perpetua proprietà intellettuale.

Chi esprime un'idea, la quale con la manifestazione semplicemente, o con lo sviluppo, o con l'applicazione può giovare alla società, costui ha acquistato un diritto verso di lei, diritto che s' immedesima in quello della proprietà. La pubblicazione o riproduzione di un'opera da parte del suo autore, o dell' interessato, non è che una conseguenza del bisogno che ha la società di conoscerla per approfittare delle idee ivi svolte. Ove quest' opera non avesse quell' importanza che anche apparentemente le si vorrebbe dare, la sua riproduzione diverrebbe inutile; e come tale l'accordarle aereamente il diritto di perpetua proprietà,

a nulla influirebbe. Però se la società ha bisogno di quell'opera, se la ricerca avidamente, se ne ordina la riproduzione, ciò vorrà significare che quell' opera le riesce di utilità, nè dovrebbe quindi esserle discaro di pagare all'autore un diritto per il vantaggio che reca al di lei progresso; e così facendo verrebbe a costituirsi la perpetua proprietà, poichè questa a nient'altro che a ciò si va a ridurre.

VIII.

Indispensabil cosa ell'è che venga assicurato ai produttori il diritto di proprietà, per potersi da loro accrescere e migliorare la produzione; e questa guarentigia di proprietà è tanto utile ai lavori materiali quanto a quelli morali; quindi ove con una o più produzioni un autore potesse ricavare una stabile sussistenza per sè e per la sua famiglia, egli è certo che i produttori sarebbero in maggior numero, e che con i frutti del loro lavoro gran bene ne otterrebbe la società; perciocchè un uomo, quando fosse certo di ottenere un adequato compenso, affronterebbe ben lieto tutte le spese e i più ardui sagrifici, cui dovrebbe andare in contro per dedicarsi intieramente alla produzione. E questo certamente basterebbe a dimostrare la necessità che si sperimenta di accordarsi agli autori la proprietà perpetua.

Quello di cui affatto non mi so persuadere si è che, mentre la società riconosce un diritto nel librajo, non

intende poi rispettare quello dell'autore, senza del quale non esisterebbe il dritto dell'editore.

Registro un'altra ingiustizia dell'umana società. Se ostacolo alcuno non si è trovato nell'accordare la proprietà ad un autore per i parti intellettuali durante un numero d'anni, perchè lo si dovrà trovare in appresso, quando l'opera, per essere stata conosciuta, criticata, comentata, riprodotta, avrà minor valore e sarà forse men ricercata? O il diritto di proprietà è un ostacolo al progresso delle scienze, delle lettere e delle arti (ciò ch'è falsissimo) o non lo è punto; se si tollera quindi per qualunque proprietà, lo si deve pur tollerare per quella letteraria ed artistica. Provata la ragione dal lato del diritto naturale, anche da quello sociale risulta in tutta la sua pienezza. Alcuni avversari, quelli cui solo è legge la pubblica proprietà, dicono essere ingiustizia il far dipendere dall'autore o dai suoi discendenti la diffusione dei suoi prodotti, perchè il libro dato alla luce appartiene solamente alla società, essendosi l'autore, col pubblicarlo, spogliato del suo diritto. Molti altri, negando nell'autore il diritto della perpetua proprietà, si appoggiano sulla necessità del bene pubblico. Or bene dunque, ammesso pure che la società possa permettersi qualunque violazioue, anche se fatta contro i più santi diritti della singola proprietà, proverò come il diritto privato non lenisca l'interesse generale della società. Egli è vero che un'opera, nell'interesse di tutti i cittadini, deve sempre restare in commercio, e quindi girare per le mani di chi ne ha bisogno; ma ciò non toglie che l'autore o gli aventi causa non possano anche ricavarne alcun vantaggio. La ristampa di un'opera utile diviene spontanea nell'autore o negli eredi per il loro interesse; la società quindi potrebbe

arrogarsi solamente un diritto verso gli eredi spensierati, per la necessaria ristampa di un' opera. Questo per teoria: in pratica poi, in qual tempo e in qual luogo sono mai esistiti degli uomini, proprietari di opere favorevolmente conosciute, che non ne abbiano approfittato? Supporre il contrario sarebbe assurdo nel nostro secolo, in cui d' ogni spoglio si trae vantaggio, in cui si commerciano fin le piante dei più scoscesi burroni e delle più incolte selve. L' erede di un'opera, perchè essa contiene idee contrarie alle sue, si priverà di ricavarne un profitto, non permettendone la ristampa? Non siamo sì gonzi da crederlo! Che il diritto di proprietà resti negli eredi dell'autore, o nella società, egli è tutt'una; ma non così pel diritto di giustizia, sul quale informar debbesi la legge della società; perocchè gli eredi, rappresentando l' autore stesso, verrebbero a perdere il diritto di proprietà di un' opera, ove liberamente non potessero disporne, mentre un ingiusto vantaggio ricadrebbe sugli editori. E questo in termine volgare, ma esatto, si chiama usurpazione; la legge è basata sulla giustizia, e questa, che mancherebbe alla sua missione, usurpando dei diritti per farli cadere ingiustamente su di altri, non può farsi scudo della legge per coprire il suo abuso. I profitti della riproduzione di un' opera potrebbero essere invece più equamente ripartiti fra l'autore o gli aventi causa, e l'editore. Diffuso un libro con questi saldi e ragionevoli accordi, si renderà di edizione in edizione più popolare, e quindi verrà sempre a costar meno. Solamente un' opera che fosse un vero capolavoro potrebbe mantenere alto il suo prezzo, ed allora la società non dovrebbe ricusare di acquistarla, in cambio del bene che le arrecherebbe, e pel principio di giustizia e di compenso.

Dal contrario partito si dice pure che la proprietà è consentita dalla legge civile, e che quindi spetta alla società il disporne. Sbaglio assai grossolano è questo: il diritto di proprietà è consentito dalla legge naturale, legge intangibile, ed è regolato da quella civile per la protezione e per l'esercizio. La legge quindi potrà ben dire: nel pubblicare un' opera voglio che vi sottomettiate a queste condizioni, che adempiate questi obblighi; — ma non potrà mai dire: datemi forzatamente questo lavoro senza alcun compenso; esso mi abbisogna ed io lo prendo; — oppure: questi sono i lavori d uno scrittore che ha consumato la sua vita per produrli... ebbene, a voi, prendete ciò che volete, fatene l'uso che più piacerà! — Ma il povero scrittore, i figli suoi? — E che importa a me! è la convenienza di tutta una società che lo esige!...

Convenendo che il diritto di usarne è il carattere che costituisce la proprietà, questo diritto si deve invenire nella legge naturale e non in quella civile. L'autore non potrà abusare della sua opera, ma potrà usarne a suo bell'agio. Egli sarà anche obbligato — se si vuole — a rendere pubblici i parti della sua intelligenza, ma il come, il quando e il dove dovrà egli stabilirlo. Anche la legge sociale mi sembra debba usare dei suoi diritti e non abusarne.

Espongo qualche carattere della proprietà letteraria ed artistica in confronto a quella materiale, per la quale prenderò ad esempio un castello. Pongo quindi da un lato questo, dall' altro un libro o una statua. La durata regolare di una fabbrica, anche tenuto conto delle riparazioni, non si estenderà a più di cinque secoli; un libro invece, una statua potranno vivere assai più lungamente. Quante statue difatti non vi sono che comparvero in tempi assai remoti, e che hanno

visto dinanzi alla loro fredda immobilità crollare i più temuti castelli? Quanti libri, in cui hanno letto più di cento generazioni? Or non avendo il proprietario di una terra limitato il diritto di poterne per soli disporre cinquanta o cento anni, l'autore non dovrà averlo nemmen lui limitato.

Alcuni altri avversari dicono: veri ed essenziali caratteri della proprietà, per potersi dire e mantenere perpetua, sono l'espropriazione per pubblica utilità e il pagamento delle imposte. — Rispondo — Poniamo il caso che un libro, dopo la prima edizione, fosse avidamente ricercato, e che pertanto se ne fossero esaurite tutte le copie; l'editore, cui primo sorgerebbe il pensiero della ristampa, cercherebbe di averne il permesso dall'autore o dagli eredi; qualora però o gli uni o gli altri intendessero abusare della circostanza, o non volessero permetterne la nuova edizione, da voto pubblico reclamata, allora quell'editore potrebbe fare appello ad un giurì, legalmente costituito e avente facoltà giuridica; il quale, sentite ambo le parti, risolverebbe la vertenza in quel modo che più crederebbe conveniente, potendo anche in dati casi, per pubblica utilità, espropriare temporaneamente l'autore della sua opera. In quanto al pagamento delle imposte, l'autore che voglia porsi sotto la tutela della legge contro l'usurpazione non paga egli dei diritti?

IX.

Eccomi già arrivato alla fine del mio lavoro. Qualunque sia per essere il modo con cui il pubblico e la stampa crederà di accoglierlo, qualunque il merito che si vorrà allo stesso attribuire, non si potrà però certamente mettere in forse l'utilità dello scopo, che mi son prefisso nel volere io pure, fra i pochissimi, levare alta la voce a favore della perpetua proprietà letteraria ed artistica. Essendo io giovanissimo ed affatto sconosciuto nella repubblica letteraria, darei mostra di soverchio ardire se mi lusingassi che le mie sole osservazioni potessero valere in qualche modo a mutare l'attualità; epperò io confido soltanto che esse possano richiamare l'attenzione di insigni letterati, per la santità dello scopo che propugnano, o accendere l'animo di qualche giovane e valente scrittore, il quale per l'importanza del suo nome possa rendere più probabile il trionfo di tutte le buone ragioni, che militano a favore del diritto da me propugnato.

Ogni miglioria apportata nell'ordinamento sociale è stata quasi sempre derisa in sulle prime, malignamente confutata poscia, ed in seguito dimenticata, sino a tanto che l'imperiosa legge del progresso, o eminentissime persone, stimate ed appoggiate dal governo, non l'abbiano fatta adottare. — Nei tempi antichissimi il creditore aveva il diritto sul corpo del debitore, se questi non poteva soddisfare il suo dare in moneta, e non aveva beni equivalenti al suo debito: la carne del debitore rispondeva alle inumane esigenze del creditore, il quale, se arrivava a poter vantare tanto da comprarsi l'intiero corpo della vittima, disponeva anche della sua vita. Modificate per poco le azioni secondarie nella favola del *Mercante di Venezia*, cambiate il nome di *Shylock*, e voi non potete mettere in forse quanto si svolge nella produzione del gran tragico inglese (1); esaminate la vigliacca prepotenza feudale del medio evo e l' obbrobrioso diritto del *jus primae noctis*, e poi mettete a raffronto l'inviolabilità personale del nostro secolo per ragioni di morosità, e l'uguaglianza dei diritti e dei doveri in faccia alla legge per ogni casta.... E dopo queste grandi migliorie nella vita sociale, per tacere di quelle avvenute nell'arte e nella letteratura, si può forse arricciare il naso, scrollare le spalle sorridere malignamente, sol perchè ad una doverosa innovazione non si è prima pensato?

Egli è vero che nessuno in Italia, dacchè potè dirsi libera sotto le scettro costituzionale del nostro magnanimo sovrano, ha pensato o creduto opportuno di

(1) L' avventura descritta nel dramma *Il mercante di Venezia* è riferita a dilungo in un' antica opera latina, intitolata *Gesta romanorum*, e nel *Pecorone* di ser Giovanni: Shakspeare vi aggiunse la creazione di Shylock.

difendere ad oltranza il diritto della perpetua proprietà delle opere intellettuali; ma questo non potrebbe altrimenti spiegarsi che nel modo seguente.

Volendo stabilire una gradazione di merito fra tutti gli scrittori, essi possono dividersi in tre classi: la prima è composta di quelli che incominciano ad entrare nella palestra letteraria, la seconda di coloro che arrivano ad acquistare un nome, la terza di quelli che raggiungono la celebrità. La prima classe, quella degli esordienti, quasi mai si compone di persone le quali si dedicano alla letteratura, anche come mezzo per poter vivere, e quindi, non riconoscendone la necessità, non credono opportuno di propugnare la perpetuità del diritto sulle opere intellettuali; quand'anche però scrivessero per campare la vita, o fossero sì virtuosi da propugnare quel diritto, la loro voce, se pur fosse altissima e commovente, non sarebbe ascoltata, o non produrrebbe l'effetto desiderato. La terza classe dei letterati (quelli che hanno raggiunto la celebrità) generalmente vive piuttosto bene perchè possa comprendere l'importanza e la necessità di gridare all'ingiustizia della legge. Non v'è dunque che la classe di mezzo la quale sia in grado di fare osservare il bisogno di una modifica nell'ordinamento sociale, a favore degli scienziati, dei letterati e degli artisti; essa però non lo ha fatto perchè scoraggiata dalla indifferenza sociale e dalle fredde teorie della scienza; ottima pel passato, imperfetta quando non la si fa uniformare tutte le fasi della civiltà dei tempi e delle nazioni.

Noi viviamo in un secolo in cui le superstizioni sono sparite, il sistematico incensamento per le celebrità annullato, le prerogative del genio in certe cose riconosciute, nè Ercoli si vedono più mollemente a filare ai piedi di Onfali.

Si è finalmente riconosciuto che una nazione, la quale per l'addietro non abbia apportato veruna dose di civiltà, può in poco tempo sorger maestra di progresso a tutte le altre; che giovani e vecchi, sconosciuti o dimenticati, possono da un momento all'altro divenire benemeriti per contributi vantaggiosi allo scibile umano. E per tacere di molti esempi la Germania che ora acquista la supremazia della scienza sull' Inghilterra, e l' Italia che rivaleggia con la letteratura drammatica francese, sono due prove evidentissime del mio assunto. Ma però tali principii di progresso sventuratamente rimangono ancora quasi sempre in teoria, e prima che un giovane possa crearsi una riputazione ed una nazione acquistare una supremazia scientifica, letteraria od artistica, v' han di bisogno molti stenti e grandissimi sacrifici.

Scuotiamoci dunque una volta: penetrati della giustizia della causa in quistione, mostriamo all' Europa che l'Italia sa essere in tutto maestra di civiltà, prendendo in considerazione un quesito che le altre nazioni hanno avuto la debolezza di non volere risolvere.

In queste poche pagine credo di aver dato, se non altro, una piccola guida per mettere in campo la quistione; altri, di me più autorevole per posizione sociale e letteraria, l'arricchisca, la elarghi, la modifichi, la combatta anche, se fa d'uopo, in ciò ch' è erroneo.

E qui non posso passar sotto silenzio l'estratto della dispensa 63ª del *Dizionario dell'economia politica e del commercio*, che quell' uomo tanto benemerito alla pubblica istruzione, che si è il signor comm. Gerolamo Boccardo, diede alla luce in Torino nel 1861. Egli, con mia somma meraviglia, combatte il principio della perpetuità del diritto, e si attiene, con molti altri, alle fredde teorie della scienza, senza che nella stessa

valuti tutte quelle modificazioni che il tempo e la civiltà vi han dovuto necessariamente apportare. La scienza — giudice severo ed imparziale, se basata su saldo piedistallo — può facilmente crollare quando non più corrisponde al progresso dei tempi ed alle leggi sociali e naturali; ed in tal caso mal si regge alle lotte del cuore e della giustizia. Oltre a ciò il Boccardo poco positivamente si sostiene dietro il fragile baluardo del nome da darsi al diritto sulle opere intellettuali, e di una quistione sociale e scientifica ne ha voluto fare un giuoco di parole: chiamisi pur come si voglia questo diritto, dicasi anche privilegio, poco importa: ed io anzi ne sarò lietissimo, perchè poco esatta mi sembra la parola *proprietà* consentita al diritto di disporre dei lavori intellettuali; ma egli è la perpetuità quella che devesi sostenere.

Null' altro di più mi resta ad aggiungere sull' opuscolo del comm. Boccardo, perchè tutte le altre considerazioni che pretendono combattere la perpetuità del diritto sono state sulle generali da me confutate.

Ora finalmente non mi resta che domandar venia ai miei lettori, se il mio buon volere non corrispose nemmeno al modesto scopo di ridestare una quistione assopita, la cui soluzione è imperiosamente reclamata dalla civiltà del secolo decimonono.

Palermo, dicembre 1870.

FINE.